Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Venerdì, 10 aprile 1931 - Anno IX — Numero 83

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento o della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 539. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Brbletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

572. — LEGGE 26 marzo 1931, n. 308.
Convalidazione del R. decreto 4 dicembre 1930, n. 1640, che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31. Pag. 1602

573. — LEGGE 26 marzo 1931, n. 310.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del Regio esercito . . . . Pag. 1602

574. — LEGGE 2 marzo 1931, n. 309.
Esonero dell'Amministrazione postale telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove Provincie . . . . Pag. 1602

575. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 298.
Ordinamento del R. Aero Club d'Italia e approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 1603

576. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1931, n. 300.
Istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici . . . . Pag. 1612

577. — REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 305.
Attribuzione all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa delle Provincie in giudizio nei confronti dei locatori d'immobili per uso dei Corpi di polizia . . . . Pag. 1613

578. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 311.
Soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso . Pag. 1613

579. — RELAZIONE e R. DECRETO 23 marzo 1931, n. 312.
16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 . . Pag. 1614

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1615

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 1617
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . Pag. 1617
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1618

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 572.

LEGGE 26 marzo 1931, n. 308.

Convalidazione del R. decreto 4 dicembre 1930, n. 1640, che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convalidato il R. decreto 4 dicembre 1930, n. 1640, che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 573.

LEGGE 26 marzo 1931, n. 310.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 574.

LEGGE 2 marzo 1931, n. 309.

Esonero dell'Amministrazione postale telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Amministrazione postale telegrafica è esonerata, con effetto dal 1° gennaio 1929, dall'obbligo di assicurare contro le malattie il dipendente personale delle nuove Provincie,

stabilito dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e dall'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 528.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 575.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 298.

Ordinamento del R. Aero Club d'Italia e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1930, n. 833;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'aeronautica, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. Aero Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, è ente morale ed ha il fine di disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico civile, persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie, negli altri possedimenti italiani e all'estero.

Art. 2.

Il R. Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica, come gare, concorsi, esposizioni, riunioni di propaganda e culturali.

Le manifestazioni di carattere aeronautico (gare, concorsi, esposizioni, riunioni di propaganda e culturali) possono essere organizzate, soltanto, dagli Aero Clubs dipendenti riconosciuti dal R. Aero Club d'Italia e dagli enti aeronautici federati.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, devono essere rivolte al R. Aero Club d'Italia che richiede al Ministero dell'aeronautica il nulla osta da esibirsi all'Autorità politica a norma degli articoli 184 e 185 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dal R. Aero Club d'Italia.

Art. 3.

La temporanea importazione nel Regno e nelle Colonie degli aeromobili da turismo, loro parti ed accessori a bordo, sarà effettuata a mezzo del « carnet de passages en douane » rilasciato dalla Federazione Aeronautica Internazionale e per essa dall'ente federato dello Stato da cui proviene l'aeromobile.

La garanzia a favore dell'Amministrazione doganale per il « carnet de passages en douane » è prestata dal R. Aero Club d'Italia, sulla cui proposta il Ministro per le finanze emanerà le opportune norme tecniche ed amministrative.

Art. 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo aereo, tutti gli aeromobili da diporto iscritti nell'apposito registro del R. Aero Club d'Italia, godranno di speciali concessioni che saranno stabilite nei limiti della rispettiva loro competenza dai Ministeri dell'aeronautica, delle finanze e delle comunicazioni per facilitare il loro movimento nonchè il trasporto sulle ferrovie dello Stato.

I decreti da emanarsi per stabilire le norme da applicarsi al riguardo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Il R. Aero Club d'Italia è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'aeronautica, il quale ha come suo rappresentante diretto, con voto deliberativo, nel Consiglio d'amministrazione dell'ente, il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo. Detto rappresentante ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, in merito a questioni concernenti l'indirizzo dell'ente, per le quali ritenga necessario sia conosciuto esattamente il pensiero del Ministero dell'aeronautica.

Il rappresentante del Ministero dell'aeronautica deve essere informato, in precedenza, delle riunioni del Consiglio d'amministrazione del R. Aero Club d'Italia e deve essere presente a tutte le riunioni del Consiglio stesso.

Art. 6.

Sono istituite presso il R. Aero Club d'Italia le Squadriglie da turismo aereo per il personale aeronautico in congedo.

Le Squadriglie da turismo aereo sono formate e mantenute in efficienza dal Ministero dell'aeronautica che provvede a fornirle di tutti i mezzi occorrenti al loro funzionamento. Esse dipendono dal lato disciplinare, tecnico ed amministrativo dal Comando militare aeronautico competente.

L'attività di volo da svolgersi presso le Squadriglie da turismo aereo da parte degli appartenenti al R. Aero Club d'Italia, è disciplinata da un apposito regolamento approvato con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Tutti gli appartenenti al personale aeronautico in congedo (personale navigante ed eventualmente specializzato), per avere diritto ad allenarsi presso le anzidette Squadriglie, debbono essere iscritti nella « Sezione aviatori » di un Aero Club dipendente.

Art. 7.

I soci delle Sezioni aviatori degli Aero Clubs proprietari di apparecchi, possono a loro scelta compiere l'allenamento sugli apparecchi della squadriglia o su quelli di loro proprietà.

I soci che intendono compiere l'allenamento e le prove con apparecchi di loro proprietà, sono riforniti gratuitamente dalla squadriglia, presso la quale effettuano i voli, del carburante e lubrificante sufficiente a compiere 10 ore di volo. Facendo richiesta al Comando di squadriglia, i soci stessi possono ottenere altri rifornimenti gratuiti di carburante e lubrificante per compiere altri voli in un massimo complessivo di 20 ore, comprese le prove precedenti.

Alle spese per avarie dipendenti da incidenti non causati da indisciplina di volo, provvede l'Amministrazione dell'aeronautica nella misura massima di 2/10 del valore effettivo dell'apparecchio per l'anno solare, da determinarsi da apposita Commissione.

L'accertamento dei danni subiti dall'apparecchio, è eseguito a giudizio insindacabile dell'ente tecnico militare competente, come negli analoghi casi riguardanti gli apparecchi delle Squadriglie.

Art. 8.

Presso ogni Aero Club è istituita una Commissione di volo incaricata di provvedere al collegamento fra lo stesso Aero Club e il Comando della Squadriglia da turismo aereo.

Il comandante della « Sezione aviatori » dell'Aero Club, deve far parte della Commissione di volo la quale sarà composta di un presidente e di due membri che siano piloti e che diano assoluta garanzia di poter ottimamente disimpegnare il loro compito.

La nomina dei componenti le Commissioni di volo è fatta dal R. Aero Club d'Italia su proposta degli Aero Club dipendenti e deve essere approvata dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 9.

Al fine di agevolare il R. Aero Club d'Italia nell'esplicazione delle funzioni e dei poteri che sono ad esso demandati, il Ministero dell'aeronautica erogherà annualmente per un triennio a favore del predetto ente la somma di L. 400,000 da prelevarsi dal bilancio di detto Ministero sul fondo stanziato per l'aeronautica civile e il traffico aereo.

Art. 10.

Qualora il R. Aero Club d'Italia non possa per qualsiasi motivo funzionare, il Ministero dell'aeronautica provvede allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione. In tal caso l'amministrazione del R. Aero Club è assunta da un commissario straordinario che nello spazio di non oltre sei mesi, deve provvedere alla ricostituzione degli organi normali dell'amministrazione.

Art. 11.

Lo statuto del R. Aero Club d'Italia qui annesso sarà approvato e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

È abrogato il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 20. — MANCINI.

Statuto del R. Aero Club d'Italia.

Generalità.

Art. 1.

Il R. Aero Club d'Italia deriva per successive trasformazioni dalla « Società Aeronautica Italiana » sorta nel marzo 1904, e riunisce in Federazione tutti gli enti che in Italia si occupano d'aeronautica nelle sue varie estrinsecazioni; esso inoltre associa le persone che si occupano dell'aeronautica e ne propugnano lo sviluppo.

Art. 2.

Il R. Aero Club d'Italia ha la sede centrale in Roma e può istituire sedi provinciali e rappresentanti in tutte le località ove lo creda opportuno.

Art. 3.

Gli enti federati e le persone associate sono tenuti ad osservare lo statuto e i regolamenti che saranno emanati, nonchè lo statuto e i regolamenti della F. A. I.

Scopi del R. Aero Club d'Italia.

Art. 4.

Il R. Aero Club:

a) coordina ed integra l'opera degli enti federati;

b) disciplina l'azione degli enti;

c) patrocina e tutela gl'interessi aeronautici nei vari campi di attività sportiva e di propaganda in Italia e all'estero;

d) diffonde la cultura aeronautica con conferenze e corsi d'istruzione;

e) promuove lo sviluppo del volo a vela che — ad eccezione delle attività promosse e svolte dal Ministero dell'aeronautica — è attività esclusiva degli Aero Clubs dipendenti i cui programmi sono fissati dal R. Aero Club d'Italia: promuove inoltre l'esercizio del turismo e della navigazione aerea con studi, pubblicazioni, esperimenti, manifestazioni pubbliche, congressi, esposizioni e simili;

f) promuove, attraverso l'attività di volo delle Squadriglie di turismo aereo, lo sviluppo del turismo aereo;

g) collabora con gli enti competenti alla preparazione della mobilitazione per ciò che ha riflesso all'aeronautica civile;

h) controlla le gare, i concorsi, le esposizioni e tutte le manifestazioni pubbliche aeronautiche;

i) omologa i records aeronautici;

l) concede le licenze sportive per la partecipazione alle prove, alle gare e ai concorsi;

m) raccoglie il materiale bibliografico, storico e statistico dell'aeronautica civile;

n) provvede al censimento del personale aeronautico civile (navigante, tecnico e operaio);

o) concede diplomi di benemerenza, medaglie e distinzioni;

p) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere questioni e interessi nel campo aeronautico.

Art. 5.

Il R. Aero Club d'Italia esercita il potere sportivo aeronautico in Italia ed è affiliato alla Federazione aeronautica Internazionale (F. A. I.); esso è quindi il solo rappresentante della F. A. I. in Italia e dell'Italia nella F. A. I.

Degli enti federati.

Art. 6.

Il R. Aero Club d'Italia comprende le seguenti associazioni e enti federati:

a) Pionieri dell'aeronautica;
b) Associazione italiana d'aerotecnica;
c) Aero Clubs dipendenti;
d) Enti:

1° Società ed Aziende industriali d'aeronautica (comprese le scuole);
2° Società ed Aziende di aeronavigazione;
3° Società ed Aziende commerciali d'aeronautica;
4° Case fornitrici iscritte nell'Albo dei fornitori del Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

Le associazioni di cui agli alinea *a*) e *b*) dell'art. 6 versano al R. Aero Club d'Italia una quota di federazione fissa annua di L. 500.

Gli Aero Clubs dipendenti di cui all'alinea *c*) versano dal giorno del loro riconoscimento da parte del R. Aero Club d'Italia (art. 27), come quota di federazione, lire 100 annue.

Gli enti di cui all'alinea *d*) paragrafo 1° versano al R. Aero Club d'Italia una quota annua fissa di federazione di L. 3000 ed una quota supplementare annua proporzionale al numero degli operai impiegati che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Aero Club d'Italia.

Gli enti di cui all'alinea *d*) paragrafo 2° versano al R. Aero Club d'Italia una quota annua fissa di federazione di lire 2000 ed una quota supplementare annua che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Aero Club d'Italia, proporzionale ai chilometri volati nelle linee da ciascuna esercite.

Gli enti di cui all'alinea *d*) paragrafo 3° versano al R. Aero Club d'Italia una quota annua fissa di federazione di lire 2000, ed una quota supplementare annua che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione del R. Aero Club d'Italia in proporzione della loro importanza.

Le case fornitrici iscritte nell'Albo dei fornitori del Ministero dell'aeronautica di cui all'alinea *d*), paragrafo 4° dell'art. 6, versano al R. Aero Club d'Italia una quota di federazione di L. 1000 ed una quota annua che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione del R. Aero Club d'Italia.

Art. 8.

Le quote di federazione delle Associazioni e degli enti di cui ai comma *a*), *b*), *d*), 1, 2, 3, 4, dell'art. 6 debbono essere versate al R. Aero Club d'Italia nel primo bimestre di ciascun anno nella misura fissata dall'art. 7.

La quota di federazione degli Aero Clubs dipendenti dovrà essere versata entro il primo trimestre di ogni anno solare.

Art. 9.

Le quote di federazione devono essere versate per l'intera annualità; anche se la domanda di federazione è fatta dopo il 1° gennaio.

Art. 10.

Tutti gli enti che domandano di federarsi al R. Aero Club d'Italia devono indirizzare la domanda alla presidenza accompagnandola:

a) con i documenti comprovanti la loro costituzione ed il loro funzionamento regolare da un anno;
b) con lo statuto e i regolamenti sociali.

Art. 11.

L'ammissione degli enti nel R. Aero Club d'Italia è fatta dal Consiglio d'amministrazione nella riunione immediatamente successiva alla data della domanda. Il Consiglio di amministrazione può negare l'ammissione senza esser tenuto a comunicarne i motivi. Le deliberazioni del genere devono essere a maggioranza della metà più uno dei consiglieri presenti.

Art. 12.

Gli statuti delle Associazioni di cui agli alinea *a*) e *b*) dell'art. 6 non possono contenere articoli che siano in contrasto con le norme e gli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti del R. Aero Club d'Italia.

Gli statuti degli Aero Clubs dipendenti dovranno essere conformi allo statuto tipo formulato dal Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia.

Art. 13.

Le associazioni e gli enti federati hanno diritto:

a) al diploma di federazione;
b) a nominare i loro delegati in seno alle Commissioni di categoria e alle Commissioni permanenti come è previsto nell'art. 14;
c) a tutte le pubblicazioni eventualmente edite dal R. Aero Club d'Italia in ragione di una copia ogni quota intera di L. 500, di contributo globale annuo di federazione.

Art. 14.

Le associazioni e gli enti federati nominano i loro delegati in seno alle Commissioni di categoria e alle Commissioni permanenti, nel modo seguente:

a) l'associazione « Pionieri dell'Aeronautica » nomina un delegato in seno alla Commissione (permanente) di propaganda, storia e bibliografia (art. 89);
b) l' « Associazione italiana di aerotecnica » nomina un delegato in seno alla Commissione (permanente) tecnica (art. 89);
c) gli Aero Clubs dipendenti nominano, ciascuno, un delegato in seno alla Commissione sportiva centrale (art. 81);
d) gli enti federati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, alinea *d*) dell'art. 6 nominano, ciascuno, un delegato in seno alle Commissioni di categoria rispettive (art. 75).

Art. 15.

Le associazioni federate di cui agli alinea *a*), *b*) e *c*) dell'art. 6 si obbligano a:

a) presentare ogni anno e nel primo bimestre i propri bilanci, consuntivo e preventivo approvati da regolare assemblea;
b) non accettare rapporti con associazioni ed enti non riconosciuti dal R. Aero Club d'Italia;
c) non accettare fra i propri soci i membri radiati e squalificati dal R. Aero Club d'Italia o dai suoi enti federati;
d) non partecipare a manifestazioni non autorizzate o non riconosciute dal R. Aero Club d'Italia.

Art. 16.

La qualità di associazione o di ente federato si perde:

a) per lo scioglimento dell'associazione o dell'ente;

b) per le dimissioni inviate per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima del 31 ottobre di ogni anno;

c) per la radiazione pronunziata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le dimissioni e la radiazione importano la decadenza dei diritti di associazioni o di enti federati.

Dei soci.

Art. 17.

Il R. Aero Club d'Italia comprende le seguenti categorie di soci:

a) soci d'onore;

b) soci benemeriti (comuni d'Italia);

c) soci benemeriti.

Tutti i soci delle varie categorie (fondatori, ordinari, aderenti) degli Aero Clubs dipendenti di cui all'articolo 26 e delle associazioni di cui agli alinea a) e b) dell'art. 6 sono riconosciuti soci del R. Aero Club d'Italia.

Art. 18.

I soci d'onore di cui all'alinea a) dell'art. 17 vengono nominati dal Consiglio d'amministrazione in considerazione di speciali benemerenze verso l'Aeronautica o verso il R. Aero Club d'Italia. Essi non sono tenuti al pagamento di alcun contributo sociale.

Art. 19.

Tutti i Comuni d'Italia possono diventare soci benemeriti del R. Aero Club d'Italia mediante il versamento di:

L. 250 per i Comuni con popolazione inferiore a 9000 abitanti;

L. 500 per i Comuni con popolazione superiore a 9000 abitanti;

L. 1000 per i Comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti;

L. 5000 per i Comuni con popolazione superiore a 500,000 abitanti.

Inoltre verranno considerati soci benemeriti e senza obbligo ad alcuna corresponsione tutte quelle Amministrazioni provinciali che secondo la legge 23 giugno 1927, n. 1630, avranno istituito almeno un campo di fortuna.

Possono diventare soci benemeriti del R. Aero Club d'Italia tutti coloro i quali versano ad un Aero Club dipendente la somma di L. 2000.

Art. 20.

Il R. Aero Club d'Italia compila tre albi da aggiornarsi ogni anno:

1° albo dei soci d'onore del R. Aero Club d'Italia;

2° albo dei soci benemeriti (comuni d'Italia);

3° albo dei soci benemeriti del R. Aero Club d'Italia (soci d'onore degli Aero Clubs dipendenti).

Art. 21.

Tutti coloro i quali risiedendo all'estero, desiderino diventare soci del R. Aero Club d'Italia, devono iscriversi presso l'Aero Club di Roma, in una delle categorie « benemeriti », « fondatori », « aderenti ».

Art. 22.

Tutti i soci delle associazioni di cui agli alinea a), b) e c) dell'art. 6 essendo riconosciuti soci del R. Aero Club d'Italia, hanno diritto:

a) alla tessera di riconoscimento;

b) al distintivo speciale per essi fissato;

c) all'allenamento presso le Squadriglie da turismo aereo se appartenenti alla « Sezione aviatori » di un Aero Club dipendente;

d) a speciali facilitazioni per partecipare ed assistere alle manifestazioni organizzate dal R. Aero Club d'Italia;

e) alle pubblicazioni destinate ai soci;

f) a tutti gli altri vantaggi e facilitazioni che il R. Aero Club d'Italia potrà dare.

Art. 23.

Il R. Aero Club d'Italia, su proposta di una delle associazioni di cui agli alinea a), b) e c) dell'art. 6 provvede alla radiazione di quei soci la cui condotta morale in qualche circostanza sia stata manchevole, o per gravi motivi o per avere svolta opera dannosa o contraria al R. Aero Club d'Italia.

L'avvenuta radiazione del socio da una delle associazioni di cui agli alinea a), b) e c) dell'art. 6 può essere resa nota mediante speciale accenno nella pubblicazione ufficiale del R. Aero Club d'Italia.

Art. 24.

Le dimissioni da socio da una delle associazioni di cui agli alinea a), b) e c) dell'art. 6 debbono essere inviate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle singole associazioni non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il socio sarà obbligato per tutta l'annualità successiva al pagamento delle quote d'associazione.

Art. 25.

La radiazione o le dimissioni, importano immediata decadenza di ogni diritto già acquistato dal socio.

Gli Aero Clubs dipendenti.

Art. 26.

Il R. Aero Club d'Italia deve costituire gli Aero Clubs dipendenti in ogni capoluogo di provincia nel Regno e nel capoluogo di ciascuna Colonia o di ciascun Possedimento d'oltre mare.

Art. 27.

Il riconoscimento e la federazione degli Aero Clubs dipendenti dal R. Aero Club d'Italia, sono subordinati alle seguenti condizioni:

1° avere raccolto quote per l'associazione dei soci benemeriti e fondatori per un importo minimo di L. 15,000;

2° avere iscritto almeno 100 soci della categoria ordinari;

3° avere iscritto almeno 300 soci della categoria aderenti.

L'importo delle quote da versarsi dai soci dei singoli Aero Clubs per le categorie (fondatori, ordinari, aderenti) annualmente sarà fissato da ciascun Aero Club dipendente, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione del R. Aero Club d'Italia.

Per gli Aero Clubs dipendenti coloniali o dei possedimenti, l'importo minimo delle quote di cui al n. 1, resta stabilito in L. 5000, l'iscrizione dei soci ordinari a 30 e quella dei soci aderenti a 80.

Art. 28.

L'Aero Club dipendente che deve essere intitolato ad un aviatore caduto in guerra o nell'adempimento del proprio dovere, è composto da:

Il Consiglio d'Onore (composto dei soci benemeriti del R. Club d'Italia) - Il Direttorio - La Sezione aviatori - La Sezione aderenti - La Segreteria - Le Commissioni permanenti;

ed è amministrato e diretto dal Direttorio così formato: Presidente - Comandante « Sezione aviatori » - Capo « Sezione aderenti » - Delegato della Commissione sportiva centrale di cui all'art. 81 e seguenti - Segretario - Economo cassiere - 2 Revisori dei conti.

Art. 29.

L'Aero Club dipendente deve costituire una propria Sezione possibilmente in ogni Comune della Provincia che viene affidata ad un delegato del R. Aero Club d'Italia.

Gli Aero Clubs delle Colonie e dei Possedimenti sono esenti dall'obbligo di cui sopra; essi devono costituire soltanto le sezioni nei Municipi principali o nei capoluoghi principali dei Commissariati regionali, qualora le condizioni locali lo consentano.

Art. 30.

Gli Aero Clubs dipendenti sono obbligati a non ammettere alle gare, alle manifestazioni, ai corsi di volo presso le « Squadriglie da turismo aereo », ai concorsi, le persone che non fanno parte del R. Aero Club d'Italia.

Art. 31.

Nello sviluppo dell'attività di propaganda e nelle iniziative particolari, gli Aero Clubs dipendenti debbono attenersi alle direttive e alle istruzioni del R. Aero Club d'Italia.

Delegazioni del R. Aero Club d'Italia all'estero.

Art. 32.

Il R. Aero Club d'Italia può costituire all'estero delle proprie delegazioni.

Art. 33.

La Delegazione del R. Aero Club d'Italia è composta:
del delegato del R. Aero Club d'Italia;
di un segretario.

Art. 34.

Le funzioni della Delegazione, oltre a quelle di rappresentanza, verranno fissate volta per volta dal Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia.

Art. 35.

Le Delegazioni vengono nominate dal Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia.

Il Congresso.

Art. 36.

Il Congresso rappresenta normalmente l'organo consultivo del R. Aero Club d'Italia e si compone dei presidenti e di due delegati per ogni Aero Club dipendente, di cui uno sarà il delegato sportivo nella Commissione sportiva centrale, sempreché l'Aero Club rappresentato si trovi nelle condizioni previste dall'art. 27.

Il Congresso è l'organo deliberativo, in sede di proposta, tutte le volte che occorra modificare lo statuto (art. 106).

Art. 37.

Il Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia di cui all'art. 51 costituisce anche il Consiglio di presidenza del Congresso quando questo si troverà riunito in assemblea ordinaria e straordinaria. Il Congresso è presieduto dal presidente del R. Aero Club d'Italia.

Art. 38.

Il Congresso sarà riunito una volta all'anno dal Consiglio d'amministrazione del R. Aero Club d'Italia in via ordinaria, e in via straordinaria un'altra volta nel corso dello stesso anno dal presidente del R. Aero Club d'Italia o dietro richiesta di due terzi dei componenti il Congresso.

Il Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

Il R. Aero Club d'Italia è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dai seguenti membri:
a) presidente del R. Aero Club d'Italia;
b) n. 3 vice-presidenti del R. Aero Club d'Italia;
c) rappresentante del Ministero dell'aeronautica;
d) presidente della Commissione sportiva centrale;
e) presidente della Commissione di categoria industriali;
f) presidente della Commissione di categoria scuole;
g) presidente della Commissione di categoria delle linee di aero-navigazione;
h) presidente della Commissione di categoria mista;
i) presidente Associazione italiana d'aerotecnica;
l) presidente Pionieri dell'aeronautica;
m) 10 presidenti degli Aero Clubs dipendenti (scelti annualmente dal Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia).

Il segretario del R. Aero Club d'Italia senza voto.
L'economo cassiere senza voto.

Art. 40.

La sede del Consiglio d'amministrazione è in Roma.

Art. 41.

I membri del Consiglio d'amministrazione che non rivestono più le funzioni, per cui hanno avuto una regolare elezione, nelle varie Commissioni, nelle Associazioni o negli stessi Aero Club dipendenti, cessano di appartenere al Consiglio d'amministrazione.

Art. 42.

La presidenza del Consiglio di amministrazione è formata dalle stesse persone che costituirono il Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia di cui all'art. 51.

Art. 43.

Il Consiglio di amministrazione provvede:
a) a determinare le linee generali dell'indirizzo e dell'azione da conferire all'ente;
b) a deliberare sull'ammissione degli enti che domandano di essere federati;
c) ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
d) all'approvazione di tutti i regolamenti;
e) a dirimere i conflitti di competenza degli Aero Clubs e degli enti di cui all'alinea *d*) dell'art. 6;

f) a determinare, d'accordo con il Ministero delle colonie, l'opera dei relativi Aero Clubs dipendenti;

g) a determinare l'opera delle Delegazioni all'estero;

h) a nominare i soci d'onore;

i) a nominare due sindaci e l'economo cassiere;

l) a convocare, quando lo ritenga opportuno, un Congresso nazionale dei rappresentanti degli enti;

m) a promuovere le adunate degli appartenenti alle « Sezioni aviatori » degli Aero Clubs dipendenti;

n) a stabilire i programmi di propaganda e di volo, le manifestazioni aeree, l'attività aerea delle « Squadriglie da turismo aereo » in margine all'attività di volo degli allenandi;

o) a fissare le caratteristiche delle pubblicazioni di propaganda.

Art. 44.

Non potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione i membri che sono rappresentanti di enti federati non in regola con il pagamento delle quote di federazione.

Art. 45.

Il Consiglio d'amministrazione deve tenere ogni anno almeno due riunioni ordinarie, delle quali la prima nel primo trimestre per la determinazione del programma dell'annata e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, e la seconda nell'ultimo trimestre per l'approvazione, fra l'altro, del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Art. 46.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna inoltre:

a) ogni qualvolta il presidente lo giudichi opportuno;

b) quando la convocazione venga richiesta per iscritto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 47.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono indette dal presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera spedita almeno 10 giorni prima della data della convocazione e con comunicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica purchè preceda di tre giorni l'adunanza.

Art. 48.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono valide in prima convocazione purchè sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, purchè della seconda convocazione sia fatta esplicita menzione nell'avviso della riunione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 49.

Le proposte da mettersi all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere presentate almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Art. 50.

Le sanzioni prese dal Consiglio d'amministrazione sia nei riguardi degli enti federati che delle persone facenti parte di essi e dei soci del R. Aero Club d'Italia, dovranno essere riconosciute ed applicate da tutti gli enti federati i quali sono responsabili della ulteriore applicazione e riconoscimento di esse.

Il Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia.

Art. 51.

Il R. Aero Club d'Italia è retto direttamente e disciplinarmente dal « Consiglio di presidenza » formato da:

a) il presidente del R. Aero Club d'Italia;

b) tre vice-presidenti;

c) il segretario del R. Aero Club d'Italia;

d) l'economo cassiere.

Il presidente, i tre vice-presidenti ed il segretario del R. Aero Club d'Italia sono nominati con decreto del Ministro per l'aeronautica.

L'economo cassiere è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

Il presidente, i vice-presidenti ed il segretario durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 52.

Il Consiglio di presidenza ha la rappresentanza e la direzione del R. Aero Club d'Italia. Esso, inoltre:

a) provvede all'esecuzione di tutti i deliberati del Consiglio d'amministrazione: in casi d'urgenza delibera anche su questioni di competenza del Consiglio d'amministrazione, salvo a chiederne ratifica nelle successive adunanze di esso;

b) provvede alla gestione amministrativa dell'ente e cura la conservazione del patrimonio sociale;

c) costituisce le Commissioni di categoria di cui all'articolo 74 e seguenti, ne regola il funzionamento e demanda ad esse, secondo le competenze, lo studio e la decisione delle questioni delle quali è investito l'ente federato;

d) costituisce le Commissioni permanenti di cui agli articoli 88 e seguenti;

e) nomina i delegati sportivi, costituisce l'Ufficio sportivo e controlla l'attività della Commissione sportiva centrale;

f) autorizza la costituzione degli Aero Clubs dipendenti;

g) nomina i presidenti degli Aero Clubs dipendenti;

h) può sospendere e revocare dalle cariche i dirigenti degli Aero Clubs dipendenti;

i) ratifica i direttori degli Aero Clubs dipendenti;

l) controlla e disciplina l'attività e il funzionamento degli Aero Clubs dipendenti e degli uffici regionali;

m) provvede a disciplinare l'attività di volo dei soci presso le Squadriglie da turismo aereo del R. Aero Club d'Italia;

n) nomina le Commissioni di volo per le Squadriglie da turismo aereo;

o) prepara i bilanci consuntivi e preventivi da presentare al Consiglio d'amministrazione;

p) iscrive gli aeromobili da diporto nell'apposito registro;

q) chiama a far parte del Consiglio d'amministrazione 10 presidenti degli Aero Clubs dipendenti che hanno versato nell'anno precedente il maggior importo di quote-percentuali di federazione, o che hanno svolto in confronto degli altri Aero Clubs esistenti una maggiore attività;

r) approva lo svolgimento di qualunque manifestazione sportiva o di propaganda dopo l'autorizzazione da parte degli organi ministeriali;

s) procede, d'accordo con il Ministero delle colonie, per ciò che riguarda la costituzione degli Aero Clubs delle Colonie e dei possedimenti, nonchè la nomina dei relativi presidenti.

Art. 53.

Il presidente presiede alla direzione e amministrazione del R. Aero Club d'Italia, ha la firma per tutte le operazioni che impegnano l'ente e ne ha la rappresentanza anche giudiziale.

Egli è fornito di ogni più ampia facoltà, che può delegare temporaneamente ad altri.

Art. 54.

Le facoltà del presidente si intendono, in sua assenza, senz'altro devolute al vice-presidente, designato dal presidente, od in mancanza di designazione al vice-presidente anziano e in mancanza di questi ad uno degli altri vice-presidenti in ordine di anzianità di carica.

Art. 55.

Il Consiglio di presidenza si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno, ma mai meno di quattro volte l'anno.

La Segreteria del R. Aero Club d'Italia.

Art. 56.

La Segreteria è retta dal segretario del R. Aero Club d'Italia.

Art. 57.

La Segreteria del R. Aero Club d'Italia è l'organo esecutivo delle decisioni e delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio d'amministrazione. Conseguentemente:

a) coordina e sorveglia l'attività degli Aero Clubs dipendenti e degli enti federati;

b) sovraintende a tutti gli uffici del R. Aero Club d'Italia;

c) coordina il lavoro di tutte le Commissioni e ne custodisce i documenti;

d) prepara il materiale per il lavoro del Consiglio di presidenza e del Consiglio d'amministrazione, ne verbalizza le riunioni, ne pubblica i deliberati e ne custodisce i documenti;

e) coordina e disciplina il lavoro degli Aero Clubs dipendenti.

Il segretario ha inoltre tutte le altre funzioni che gli sono delegate dal presidente del Consiglio di presidenza, compresa quella di rappresentarlo. Qualora il segretario assuma anche le funzioni di direttore degli uffici, il Consiglio di amministrazione determina nei suoi confronti un assegno fisso da corrispondergli.

Art. 58.

L'economo cassiere provvede alla conservazione e al movimento dei fondi occorrenti per l'ordinaria gestione del R. Aero Club d'Italia.

Art. 59.

Il segretario del R. Aero Club d'Italia e l'economo cassiere debbono essere domiciliati ed avere fissa residenza in Roma.

Dei sindaci.

Art. 60.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è fatta da tre sindaci di cui uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica, un altro dal Ministero delle finanze ed il terzo dal Consiglio d'amministrazione di anno in anno, scelto tra i soci del R. Aero Club d'Italia.

Art. 61.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci e i rendiconti annuali, presentano le relative relazioni al Consiglio di amministrazione.

I registri, la contabilità e, in generale, tutti gli atti del R. Aero Club d'Italia, devono essere ad essi sottoposti a qualunque richiesta. Essi possono, in qualsiasi epoca, verificare lo stato di cassa.

Art. 62.

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei sindaci, l'organo che lo ha nominato provvederà subito a sostituirlo. Il sindaco di nuova nomina rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri due.

Della finanza.

Art. 63.

Il patrimonio del R. Aero Club d'Italia è costituito:

a) dalle quote dei soci benemeriti (Comuni d'Italia);

b) dalle somme donate senza speciale destinazione;

c) dal mobilio e dagli immobili;

d) dal fondo di riserva.

Art. 64.

Le rendite annuali comprendono:

a) le quote di federazione fisse e variabili;

b) il fondo annuale del Ministero dell'aeronautica;

c) il ricavo dall'impiego del capitale e del fondo di riserva;

d) le donazioni da erogarsi nell'anno;

e) gli incassi per diritti sportivi;

f) i profitti diversi.

Art. 65.

Il fondo di riserva è costituito da quella quota di eccedenza attiva nella gestione, devoluta annualmente dal Consiglio di amministrazione e che non dovrà essere minore del decimo del residuo attivo annuale.

Il Consiglio d'amministrazione dispone di un quinto sul fondo di riserva da accantonarsi ogni anno.

Art. 66.

Tutti i fondi dell'ente verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio d'amministrazione d'accordo con i sindaci. Tali depositi saranno intestati al nome del R. Aero Club d'Italia e non potranno essere ritirati che con le firme del presidente o di chi ne fa le veci e dell'economo cassiere.

Art. 67.

Il fondo di riserva del R. Aero Club d'Italia verrà investito in titoli di Stato o da esso garantiti, o in cartelle fon-

diarie, i quali saranno depositati presso gli Istituti di credito prefissati e non potranno essere ritirati che con la firma del presidente o di chi ne fa le veci e dell'economo cassiere.

Art. 68.

Il Consiglio d'amministrazione potrà anche investire parte del patrimonio sociale nell'acquisto o nella costruzione di un immobile per la sede dell'ente.

Le Squadriglie da turismo aereo.

Art. 69.

Sono costituite presso gli Aero Clubs dipendenti designati dal Consiglio di presidenza, le « Squadriglie da turismo aereo » per i piloti in congedo e per il mantenimento in esercizio del personale aeronautico specializzato in congedo.

Art. 70.

Il comandante la « Sezione aviatori » di ogni Aero Club dipendente presso il quale è istituita la « Squadriglia da turismo aereo » è responsabile della disciplina dei componenti la « Sezione aviatori ».

Art. 71.

E' istituito il « Registro degli aviatori » presso ogni Aero Club dipendente.

Art. 72.

Il comandante la « Sezione aviatori » di ogni Aero Club dipendente deve tenere aggiornato il « Registro degli aviatori » della propria Sezione e deve attenersi alle disposizioni del Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia, circa l'attività di volo da svolgersi presso le « Squadriglie da turismo aereo ».

A tale scopo viene istituito presso la Segreteria del R. Aero Club d'Italia l'« Ufficio aviatori » a cui è devoluto il compito di sorvegliare l'attività delle « Sezioni aviatori ».

Art. 73.

Le funzioni particolari del comandante la « Sezione aviatori » di ogni Aero Club dipendente verranno fissate in apposito regolamento anche in ordine all'attività di volo da svolgersi a mezzo della « Squadriglia da turismo aereo » per manifestazioni di propaganda in Italia e all'estero.

Le Commissioni di categoria.

Art. 74.

Per ogni specifico ramo di interessi aeronautici sportivi o che riguardino lo sviluppo del turismo aereo e delle attività di propaganda aerea, sarà costituita una Commissione di categoria nella quale saranno chiamati a far parte, dal Consiglio di presidenza, i delegati degli enti che si occupano di una stessa attività aeronautica.

Le Commissioni di categoria discutono e risolvono tutti gli argomenti e i problemi specifici riguardanti gli interessi delle singole categorie di cui sopra.

Le stesse Commissioni deliberano sulle questioni che interessano una singola categoria, purchè le deliberazioni non contrastino con gli interessi di un'altra categoria federata.

Art. 75.

Saranno costituite le seguenti Commissioni di categoria: industriale, scuole, delle linee di aeronavigazione, mista e le altre che saranno ritenute necessarie.

Art. 76.

Le Commissioni di categoria sono formate dai delegati degli enti di cui all'alinea *d*), 1, 2, 3, 4, dell'art. 6.

Art. 77.

Ogni anno le singole Commissioni nella loro prima riunione ordinaria procederanno alla verifica dei poteri.

Non potranno prendere parte alle riunioni delle Commissioni di categoria i delegati di quegli enti che non avranno versato l'importo della loro quota annuale di federazione.

Art. 78.

Ogni Commissione di categoria nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 79.

Il presidente del R. Aero Club d'Italia, o chi lo sostituisce, ed il segretario del R. Aero Club d'Italia fanno parte di diritto di tutte le Commissioni di categoria.

Art. 80.

Tutte le Commissioni hanno sede in Roma, ma possono essere convocate là ove particolari ragioni o contingenze locali lo consiglino.

La Commissione sportiva centrale.

Art. 81.

La Commissione che sarà composta dei delegati sportivi degli Aero Clubs dipendenti assume il nome di « Commissione sportiva centrale ».

Art. 82.

La Commissione sportiva centrale esercita per delega del R. Aero Club d'Italia e sotto il controllo del Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia, il potere sportivo aeronautico nazionale ed esplica i suoi poteri direttamente o attraverso gli Aero Clubs provinciali secondo la zona di competenza che verrà a ciascuno assegnata.

Art. 83.

La Commissione sportiva centrale provvede a:

a) sorvegliare e disciplinare le manifestazioni sportive di aeronautica, approvandone i programmi ed esprimendo il proprio parere sull'opportunità o meno del loro svolgimento;

b) promuovere e regolare le prove, i concorsi e le gare secondo le norme della Federazione aeronautica internazionale (F. A. I.);

c) rendere esecutivi in Italia i regolamenti stabiliti dalla F. A. I. e quelli nazionali di propria competenza, vigilandone l'applicazione e l'osservanza;

d) preparare il calendario aeronautico dell'annata e sovrintendere alla sua regolare attuazione;

e) concedere la licenza internazionale della F. A. I. che riconosce la qualità di concorrente; rilasciare i vari certificati e documenti e curare le rinnovazioni annuali;

f) tenere al corrente la lista dei records nazionali e rimetterla trimestralmente alla F. A. I. Tenere inoltre aggiornata la lista dei records mondiali secondo le comunicazioni ufficiali della F. A. I.

Art. 84.

La Commissione sportiva centrale nomina i commissari sportivi e i cronometristi che durano in carica un anno e possono essere confermati. L'autorità di essi e dei membri della Commissione sportiva centrale deve essere in ogni luogo riconosciuta, nei riguardi sportivi, da tutti gli enti governativi.

Art. 85.

La Commissione sportiva centrale funziona da giudice di prima istanza per tutte le controversie che sorgessero a proposito di manifestazioni sportive aventi luogo in Italia o nelle Colonie, tra i cittadini appartenenti a differenti Paesi rappresentati nella Federazione Aeronautica Internazionale.

Contro i deliberati che risolvono le suddette controversie può farsi appello alla Federazione Aeronautica Internazionale.

La Commissione sportiva centrale funziona, inoltre, come giudice di prima ed ultima istanza nelle stesse condizioni di cui sopra, se gli interessati sono cittadini italiani o assimilati. In tal caso i suoi deliberati sono definitivi.

Art. 86.

Tutte le associazioni e gli enti federati nonchè le persone ad esse appartenenti, sono obbligati a provocare le decisioni della Commissione sportiva centrale su tutte le controversie d'indole sportiva. Chiunque contravvenisse a tale obbligo sarà passibile di multa, sospensione o radiazione dall'ente federale.

Art. 87.

La Commissione sportiva centrale esercita le sue funzioni attraverso un « Ufficio sportivo » del quale fanno parte:

il presidente della Commissione sportiva centrale;

il segretario del R. Aero Club d'Italia;

5 delegati sportivi degli Aero Clubs dipendenti:

il capo dell'Ufficio sportivo del R. Aero Club d'Italia, segretario;

Il presidente e i 5 delegati sportivi degli Aero Clubs dipendenti che fanno parte dell'Ufficio sportivo vengono nominati ogni due anni dal Consiglio di presidenza del R. Aero Club d'Italia.

Le Commissioni permanenti.

Art. 88.

Il Consiglio di presidenza costituisce speciali Commissioni permanenti alle quali affida lo studio di questioni particolari attinenti all'aeronautica.

Art. 89.

Saranno costituite:

a) la Commissione tecnica;

b) la Commissione di propaganda, storia e bibliografia;

c) la Commissione giuridica;

d) la Commissione cartografica;

e) la Commissione di turismo aereo;

f) la Commissione aviatoria;

g) la Commissione finanziaria.

Art. 90.

I componenti le varie Commissioni permanenti durano in carica un anno, il Consiglio di presidenza potrà, però, scioglierle o sostituirne i membri, quando lo ritenga opportuno.

Il numero dei componenti di tali Commissioni varia da 6 a 12, essi devono essere scelti fra i soci del R. Aero Club d'Italia o delle associazioni o enti federati.

Art. 91.

Ogni Commissione permanente provvede alla nomina fra i suoi membri di un presidente, di un vice presidente e di un segretario.

Il presidente o chi ne fa le veci rappresenta la Commissione con voto consultivo presso il Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

Il presidente del R. Aero Club d'Italia o chi ne fa le veci, ed il segretario del R. Aero Club d'Italia fanno parte di diritto di tutte le Commissioni permanenti.

Art. 93.

Tutte le Commissioni permanenti hanno sede in Roma, ma possono essere convocate là ove contingenze locali o particolari ragioni lo consiglino.

Registro degli aeromobili da diporto.

Art. 94.

Presso il R. Aero Club d'Italia è istituito un Registro nazionale degli aeromobili da diporto, nel quale potranno essere iscritti tutti gli aeromobili destinati esclusivamente alla navigazione da diporto.

Art. 95.

I proprietari degli aeromobili iscritti nel Registro pagheranno, oltre alla propria quota di socio o di federazione, una tassa d'iscrizione di L. 50 e una tassa annua di tonnellaggio proporzionale alla potenza dei motori installati a bordo per gli aeroplani, gli idrovolanti e gli elicotteri, e proporzionale alla cubatura per i dirigibili e gli aerostati.

Le potenze e le cubature saranno quelle risultanti dal certificato di navigabilità.

Art. 96.

Le tasse di tonnellaggio saranno applicate nelle misure seguenti:

Aeroplani, idrovolanti ed elicotteri:		
fino a 50 cavalli	L.	50
da 50 a 100 cavalli	»	75
da 100 a 300 cavalli	»	150
da 300 a 500 cavalli	»	200
da 500 a 1000 cavalli	»	300
oltre 1000 cavalli	»	400
Dirigibili:		
fino a 1500 mc.	L.	75
da 1500 a 5000 mc.	»	150
da 5000 a 10,000 mc.	»	250
da 10,000 a 40,000 mc.	»	500
da 40,000 a 100,000 mc.	»	700
oltre i 100,000 mc.	»	1000

Aerostati:

fino a 600 mc.	L.	50
da 600 a 900 mc.	»	75
da 900 a 1200 mc.	»	150
da 1200 a 2000 mc.	»	200
oltre i 2000 mc.	»	250

Le tasse debbono essere pagate nel mese di gennaio di ogni anno e sono ugualmente dovute per l'intero ammontare anche nel caso che l'iscrizione avvenga durante il corso dell'anno.

Art. 97.

Perchè un aeromobile da diporto, possa essere iscritto nel registro del R. Aero Club d'Italia, occorre che:

1° il proprietario sia socio del R. Aero Club d'Italia;

2° sia munito del certificato di navigabilità rilasciato dalla competente Autorità dello Stato;

3° sia iscritto nel Registro aeronautico nazionale;

4° sia fatta dal proprietario una domanda sopra apposito modulo rilasciato dal R. Aero Club d'Italia, rispondendo a tutti i dati relativi all'aeromobile in esso richiesti.

Art. 98.

Il R. Aero Club d'Italia, nel caso di comproprietà di un aeromobile da diporto, inscrive questo nel registro di cui all'articolo 94, al nome di uno solo dei comproprietari da essi designato.

Art. 99.

Il proprietario che vende il proprio aeromobile da diporto iscritto nel registro del R. Aero Club d'Italia, è tenuto a darne avviso alla segreteria del R. Aero Club d'Italia e a restituire immediatamente tutte le carte accordate.

Art. 100.

I contrassegni di nazionalità degli aeromobili da diporto sono quelli stessi adottati dalla Regia aeronautica.

Gli aeromobili da diporto iscritti nel registro del R. Aero Club d'Italia avranno per distintivo un guidone azzurro portante lo stemma del R. Aero Club d'Italia.

Art. 101.

Il distintivo del R. Aero Club d'Italia è obbligatorio a bordo degli aeromobili da diporto iscritti nel registro.

Il distintivo sarà fatto ammainare e ritirato allorchè il proprietario dell'aeromobile non adempia alle disposizioni del presente statuto.

Gare, concorsi e riunioni pubbliche.

Art. 102.

Per ottenere l'omologazione dei risultati di gare e concorsi aeronautici, occorre che i relativi regolamenti siano emanati dal R. Aero Club d'Italia o vengano sottoposti alla sua approvazione.

Art. 103.

Nessun pilota può partecipare a gare, concorsi o riunioni autorizzate se non è munito della licenza sportiva rilasciata dal R. Aero Club d'Italia.

Art. 104.

A carico di coloro che prendendo parte a gare, concorsi o pubbliche manifestazioni, contravvengono alle disposizioni ed ai regolamenti, possono essere inflitti dalla Commissione sportiva centrale la sospensione per sei mesi, il ritiro della licenza e la squalifica.

Distintivi.

Art. 105.

I distintivi e le tessere sono quelli determinati dal Consiglio d'amministrazione.

E' fatto assolutamente divieto ai rappresentanti e ai soci del R. Aero Club d'Italia di usare dei distintivi e delle tessere per scopi non conformi al presente statuto e non specialmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del Consiglio di istituire anche insegne per veicoli dei soci.

Modifiche allo statuto.

Art. 106.

Le proposte di modificazione del presente statuto non potranno essere deliberate che dal Congresso con il voto di almeno due terzi di rappresentanti degli Aero Clubs.

Le proposte relative verranno sottoposte al Ministero dell'aeronautica per l'approvazione.

Regolamento.

Art. 107.

Il Consiglio di amministrazione del R. Aero Club d'Italia compilerà un regolamento per l'applicazione del presente statuto.

Scioglimento del R. Aero Club d'Italia.

Art. 108.

Lo scioglimento del R. Aero Club d'Italia deve essere deliberato dal Congresso, col voto di almeno due terzi dei rappresentanti degli Aero Clubs e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 109.

In caso di scioglimento del R. Aero Club d'Italia, l'attivo netto eventuale sarà tutto erogato a favore dell'Amministrazione aeronautica a seconda delle proposte avanzate dal Congresso, esclusa ogni ripartizione fra gli enti federati o fra i soci. Tale deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'aeronautica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica, ad interim:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **576**.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1931, n. **300**.

Istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La concessione del passaporto per paesi transoceanici, quando avvenga in base a chiamata, è sottoposta al pagamento di una tassa speciale di L. 100 per persona, mediante applicazione di marca, in aggiunta alla tassa ordinaria.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri, saranno stabilite le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 577.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 305.

Attribuzione all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa delle Provincie in giudizio nei confronti dei locatori d'immobili per uso dei Corpi di polizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850;

Visto l'art. 1 del regolamento sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Ritenuta la necessità di confermare all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e la difesa delle Provincie nelle cause relative ai servizi di accasermamento dei Corpi di polizia, anche per le gestioni dal 1° luglio 1930 in poi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La rappresentanza e la difesa delle Provincie in tutti i giudizi, attivi o passivi, avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative ed i collegi arbitrali, in confronto dei locatori d'immobili per uso dei Corpi di polizia, continuano ad essere affidate all'Avvocatura dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 578.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 311.

Soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466, che istituisce un Ente autonomo col titolo « Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria »;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, che approva il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, che approva il regolamento per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1663, col quale le attribuzioni dell'ex Ministero dell'economia nazionale, per quanto riguarda il credito edilizio ed il credito fondiario, sono state demandate al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di procedere allo scioglimento dell'Istituto predetto, e di provvedere alla concessione dei mutui relativi alle domande ancora pendenti presso l'Istituto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto « Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria » è soppresso.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze provvederà alla gestione delle attività e delle passività dell'Istituto, ed alla sua liquidazione.

Art. 3.

Il Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con sede in Roma, è autorizzato a provvedere, anche in deroga al proprio statuto, ed in conformità delle disposizioni di legge che lo regolano, alla concessione dei mutui, in relazione alle domande attualmente pendenti presso l'Istituto Vittorio Emanuele III

di Reggio Calabria, ed in base al contributo dello Stato, che il Ministero delle finanze avrà preliminarmente riconosciuto, a favore dei richiedenti, nella forma e nella misura stabilite dalla vigente legislazione per il contributo a somministrazione rateale.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alla emanazione delle norme necessarie per attuare le disposizioni di cui ai precedenti articoli, e per quanto altro possa occorrere per l'ordinamento del servizio presso il Consorzio nei riguardi della concessione dei mutui di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 579.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 312.

16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 marzo 1931-IX, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-1931.

MAESTÀ,

Da talune Amministrazioni centrali deve provvedersi, con nuove o maggiori assegnazioni del complessivo ammontare di L. 2.926.469, a sopraggiunte necessità, indilazionabili, che, qui di seguito, si elencano:

Ministero delle finanze:

L. 284.260 in aumento del fondo per funzioni pubbliche e feste governative;

L. 22.209 a saldo del rimborso dovuto all'Amministrazione della marina militare per combustibile fornito in occasione della Crociera degli Avanguardisti e del Periplo Virgiliano.

Ministero degli affari esteri:

L. 150.000 per spese eventuali all'estero.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 1.050.000 per acquisto, adattamento e arredamento di un edificio da destinare a sede del Convitto nazionale in Bolzano;

L. 300.000 per contributo dello Stato nelle spese di organizzazione del XIV Congresso internazionale di fisiologia, da tenersi in Roma;

L. 420.000 per lavori di restauro e consolidamento della sede del Regio istituto d'arte in Napoli;

L. 200.000 per contributo nelle spese di funzionamento degli Istituti italo-germanici a Roma ed a Colonia.

Ministero dell'interno:

L. 500.000 per erogazione di sussidi a favore dei danneggiati dalle recenti alluvioni in Sicilia e nell'Italia Meridionale.

Alle accennate occorrenze, in conformità di deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, si provvede, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-1931 sono disponibili lire 15.511.513;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di L. 2.926.469 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 34 - Funzioni pubbliche e feste governative	L.	284.260
Cap. n. 269-*bis* - Assegnazione straordinaria per rimborso all'Amministrazione militare marittima ed a quella delle Ferrovie dello Stato del controvalore di combustibili forniti, ecc.	»	22.209
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 37 - Spese eventuali all'estero . . .	»	150.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione - Spese per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un edificio a Bolzano, da destinare a sede di Convitto nazionale	»	1.050.000
Cap. n. 149-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nelle spese di organizzazione del XIV Congresso internazionale di fisiologia da tenersi in Roma	»	300.000
Cap. n. 155-VIII (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per i lavori di generale riattamento e consolidamento dell'edificio adibito a sede del Regio istituto d'arte in Napoli	»	420.000
Cap. n. 156-IV (di nuova istituzione) - Contributo nelle spese di funzionamento degli Istituti italo-germanici a Roma e a Colonia	»	200.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 31 - Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . .	»	500.000
Totale	L.	2.926.469

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 30. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 412 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni-Maria, figlio del fu Nicolò e della fu Elisabetta Scopinich, nato a Lussinpiccolo il 30 novembre 1865 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teti Bradicich fu Stefano e fu Marianna Martinolich, nata a Gravosa (Jugoslavia) il 26 settembre 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(849)

N. 207 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Percich-Paulovich Gino di Francesco;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Perich-Paulovich Gino di Francesco e di Caterina Celiich, nato a Pola l'11 gennaio 1900 e residente a Pola, via Gladiatori n. 15, di codizione impiegato statale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percich-Paulovich in « Persi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Celestina Sestan di Antonio e fu Antonia Saez, nata a Pola il 7 ottobre 1903; ed alla figlia Lucilla, nata a Pola il 13 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(844)

N. 296 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Paulusch Jolanda fu Teodoro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Paulusch Jolanda del fu Teodoro e di Luigia Mendoricchio, nata a Pola il 14 luglio 1909 e residente a Pola, via Petrarca, 24, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Paulusch in « Paoluzzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alle sorelle, nate a Pola: Anita, il 19 settembre 1911; Ada, il 25 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(846)

N. 385 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pressl » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pressl Guido, figlio del fu Sebastiano e di Filomena Delfabro, nato a Pola il 6 aprile 1889 e abitante a Pola, via Giovia n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ersilia Sambo di Angelo e di Caterina Feretti, nata a Pola il 27 agosto 1891; ed ai figli nati a Pola: Nella, il 16 maggio 1912; Ottone, il 20 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(845)

N. 127 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ostovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ostovich Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Eufemia Premate, nato a Stignano (Pola) il 7 febbraio 1876 e abitante a Pola, via Kandler, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ostoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Vitassovich fu Giovanni e di Mattea Kuftich, nata a Filippano (Dignano) il 24 giugno 1879; ed ai figli nati a Pola: Carlo, il 14 settembre 1904; Giuseppe, il 26 dicembre 1906; Antonio, il 23 febbraio 1908; Angela, il 23 ottobre 1909; Maria-Olga, il 16 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(847)

N. 252 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Milotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milotich Giacomo, figlio di Francesco e di Lucia Tumpich, nato a Gallignana il 5 dicembre 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Turcinovich Maria di Matteo e di Giovanna Blasincich, nata a Pisino l'8 giugno 1890; ed ai loro figli nati a Pola: Erminia, il 7 dicembre 1910; Elvira, il 4 giugno 1912; Maria, nata a Rovigno il 17 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(851)

N. 254 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milotich » (Milottich) è di origine italiana e che in forza dell'ar. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milotich (Milottich) Gasparo-Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Jugovaz, nato a Gallignana il 26 novembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Ca-

terina fu Biagio e fu Maria Pucich, nata a Gallignana il 1° marzo 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(852)

N. 203 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marsich Rosa, figlia del fu Antonio e della fu Anna Depangher, nata a Capodistria il 1° marzo 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Antonia, nata a Capodistria il 14 gennaio 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 26 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Comm. dott. Carlo Nanni a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Aquila.

Cav. Ernesto Manna a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Benevento.

Gr. uff. Giovanni Alberti a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Genova.

Cav. rag. Gino Morassi a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Gorizia.

Sig. Leandro Malagoni a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Mantova.

Cav. rag. Carlo Antonucci a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Reggio Emilia.

Sig. Alfredo Venturini a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Siena.

Cav. Giovanni Battista Vidoletti a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Varese.

(1605)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 28 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Mondina Celestino a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Como.

Trinci Gisberto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Pistoia.

Aureli dott. Maurizio a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Perugia.

(1606)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 26 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dal Prà Fulvio a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Ferrara.

Bradamante Attilio a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Fiume.

Capoferri on. Pietro a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Milano.

(1607)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 74.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.70	Oro	368.48
Svizzera	367.47	Belgrado	33.58
Londra	92.801	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.658	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	210.87	Norvegia	5.107
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.63	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.45
Peso Argentino Oro	15.10	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.625	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.097	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3,50 %	80.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 75.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.70	Oro	368.50
Svizzera	367.73	Belgrado	33.58
Londra	92.807	Budapest (Pengo)	3.327
Olanda	7.66	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	210 —	Norvegia	5.108
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.111
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.375
Peso Argentino Oro	15.10	Rendita 3.50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.625	Rendita 3 % lordo	43.575
New York	19.098	Consolidato 5 %	82.725
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	220745 220744	4000 — 4000 —	Sfameni Francesco / Sfameni Caterina } di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Milazzo (Messina).	Sfameni Francesco / Sfameni Caterina } di *Pietro-Francesco*, minori ecc. come contro.
»	371198	175 —	Conti Angelina fu Giovanni, nubile, dom. in Onore (Bergamo).	Conti Angelina fu Giovanni, nubile, *interdetta sotto la tutela di Conti Pietro fu Giovanni*, dom. in Onore (Bergamo).
»	11948	120 —	Urbani Giuseppina fu *Gioacchino*, minore emancipata sotto la curatela del marito Alioli *Edgardo* dom. in Milano.	Urbani Giuseppina fu *Dionigi*, minore emancipata sotto la curatela del marito Alioli *Vittore*, dom. in Milano.
»	424495	65 —	Gallina *Giovanni* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Frosinone.	Gallina *Giovanna* di Giovanni ecc., come contro.
»	509010	4435 —	*Zambo* Stella di Demetrio, nubile, dom. in Lero (Egeo).	*Zambos* Stella di Demetrio, nubile, dom. in Lero (Egeo).
»	59070 Littorio	65 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono del Tesoro quinquennale 9ª emissione	176	Cap. 5400 —	Milesi *Antonio, Elena ed Onesta-Santa* di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre.	Milesi *Giovanni-Antonio, Onesta-Santa-Elena ed Onesta-Santa-Giuseppa* di Giacomo, minori ecc. come contro.
3.50 %	577332	350 —	Pancani Maria di Faustino, dom. in Torino; con usuf. vital. a Wooldridge *Giovanna* fu Edoardo, moglie di Pancani Faustino, dom. in Torino.	Pancani Maria di Faustino, dom. in Torino; con usuf. vital. a Wooldridge *Laura-Elisabetta-Giovanna* fu Edoardo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	390983	450 —	*Battistessa* Maria fu Giacomo, interdetta sotto la tutela di Damiani Giacomo fu Pietro, dom. in Villa di Tirano (Sondrio).	*Battistella* Maria fu Giacomo, interdetta ecc., come contro.
3.50 %	469283	70 —	Testa D. *Tommaso* fu Giovanni Battista, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Testa D. *Pietro-Tommaso* fu *Giovanni Battista*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	51447	500 —	*Ranalli* Antonio fu Francesco, dom. in Cantalupo nel Sannio (Campobasso).	*Ranallo* Antonio fu Francesco, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1371)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	26273 212065	77 — 63 —	Collini Angelo fu *Antonio*, dom. in Mantova, vincolata.	Collini Angelo fu *Gian Antonio*, dom in Mantova, vincolata.
Cons. 5 %	383974	80 —	Martucci Ida e Maria di Tancredi-Adalgiso, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta); con usuf. a Martucci *Isabella* fu Antonio, nubile, dom. in Montella (Avellino).	Intestata come contro; con usuf. a Martucci *Maria-Isabella* fu Antonio, nubile, ecc. come contro.
»	446919	9.690 —	De Giani Pietro ed *Erminio* fu Arcangelo, minori sotto la p. p. della madre Colombo Lucia ved. di De Giani Arcangelo, dom. in Varese; con usuf. a Petracchi Erminia fu Cesare, ved. De Giani, dom. in Varese.	De Giani Pietro ed *Erminia Giuseppina-Adele* fu Arcangelo, minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.
»	216105	800 —	Pulciano *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garbarino Teresa fu Sebastiano, ved. di Pulciano Giuseppe, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria).	Pulciano *Teresa Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	293865	300 —	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Patera Girolamo*, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Palermo-Emanuele Girolamo*, dom. in Partanna (Trapani), vincolate.
»	319631	400	Occhipinti Maria fu Luigi, moglie di *Patera* Emanuele-Girolamo, dom. in Partanna (Trapani), vincolata.	
» » » » » » » » » » » » » » »	162702 162703 172272 172274 227751 227753 252586 252587 260780 260781 384975 384977 400571 400572 455061	815 — 115 — 245 — 35 — 205 — 30 — 65 — 5 — 115 — 15 — 50 — 10 — 310 — 40 — 70 —	Roba Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Balestrino *Maddalena* fu Battista ved. Roba, dom. in Nizza Monferrato (Alessandria). La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rendita, sono con usuf. vital. a Balestino *Maddalena* fu Battista, ved. Roba.	Roba Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Balestrino *Maria-Teresa-Margherita* fu Battista, ved. ecc. come contro La 2ª, 4ª. 6ª, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rendita sono con usuf. vital. a Balestrino *Maria-Teresa-Margherita* fu Battista, ved. Roba.
» » » » » » » » » » » » » » » »	162700 162701 172271 172273 227750 227752 252584 252585 260778 260779 384974 384976 400569 400570 455060 455062	2.405 — 345 — 255 — 35 — 610 — 85 — 185 — 25 — 340 — 50 — 160 — 20 — 920 — 130 — 35 — 175 —	Roba Erminio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre ecc. come contro. La 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e 15ª rendita sono con usufrutto come la precedente.	Roba Erminio fu Giovanni, minore ecc. come la precedente e con usufrutto come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	472001	30 —	Manco Vito-Giuseppe fu *Cosimo-Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Levantaci *Santa-Addolorata* fu Saverio, dom. in Alezio (Lecce).	Manco Vito-Giuseppe fu *Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Levantaci *Addolorata* fu Saverio, dom. come contro.
3.50 %	781478	724.50	Alfano *Giuseppina* fu Vincenzo, moglie di Gentile Sebastiano, dom. in Napoli, vincolata.	Alfano *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	404847	280 —	Gallo Valerio fu Secondo, dom. in Novara; con usufrutto a Garlanda *Palmira* fu Luigi, ved. di Gallo Secondo, dom. in Novara.	Intestata come contro; con usufrutto a Garlanda *Elvira-Erminia-Dorotice* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
»	500692	600 —	*Passera* Carolina fu Pietro, dom. in Bedero Valtravaglia (Varese).	*Fioroli* Carolina fu Pietro, dom. a Bedero Valtravaglia (Brezzo di Bodero) Varese.
»	93189	50 —	Peretto *Alessio* di Filippo minore sotto la p. p. del padre, dom. in Settimo Vittone (Torino).	Peretto *Albino-Egidio* di Filippo, minore ecc. come contro.
»	18547 Littorio	880 —	Trucchi *Mauro* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Onori Domenica fu Antonio, ved. Trucchi, dom. in Imperia-Oneglia.	Trucchi *Mario* fu Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 % »	651761 682145	185.50 140 —	Mezzari Alberto di Federico minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a Mesturini *Bianca* fu Giovanni Battista, ved. di Alberto Bonsignore, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Mesturini *Rosalia-Ernestina-Bianca* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	40433	650 —	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di Amadasi *Aurelio*, dom. in Livorno; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Migliorini Michele Davide fu Carlo e *Giaccone Lucia-Angela* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino.	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di Amadasi *Aurelio*, dom. in Livorno; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Migliorini Michele Davide fu Carlo e *Giaccone Angela* fu Giovanni, nubile, dom. in Torino.
»	224931	170 —	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di *Amadesi Aurelio*, dom. in Pola; con usuf. vital. come la precedente.	Rossetti Maria fu Agostino, moglie di *Amadasi Aurelio*, dom. in Pola; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1406)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.